

**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del  
Comune di Vanzaghello**

**Relazione ai fini degli obblighi previsti dal  
Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche  
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023**



## **PREMESSE**

---

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-bis, gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

## **ATTIVITÀ PRELIMINARI**

---

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

### **FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica**

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o

aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) e società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

3.2) Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

## **FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato**

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati stabiliti nel relativo principio contabile. Pertanto gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) ***Irrilevanza***, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”.

**VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**  
**AI FINI DELL'INSERIMENTO**  
**NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL**  
**COMUNE DI VANZAGHELLO**

---

**1. Azienda Sociale – Azienda speciale per i servizi alla persona**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Azienda Sociale – Azienda speciale per i servizi alla persona</b>	7,68%	Servizi alla persona

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 7,68% in Azienda Sociale – Azienda speciale per i servizi alla persona. L'ente si occupa di erogare servizi alla persona.

**Azienda Sociale – Azienda speciale per i servizi alla persona sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria in house di servizi.**

**2. Cap Holding S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Cap Holding S.p.A.</b>	0,2420%	Trattamento e fornitura di acqua potabile

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,2420% in Cap Holding S.p.a. La Società svolge attività di trattamento e fornitura di acqua potabile.

**La società Cap Holding spa sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria in house di servizi.**



### **3. Amiacque S.p.a.**

<b>ENTE</b>	<b>% quota di partecipazione</b>	<b>Attività</b>
<b>Amiacque S.p.A.</b>	0,2420%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

La società Amiacque S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune tramite Cap Holding S.p.a. con una quota dello 0,2420%. La Società svolge attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

**La società Amiacque spa sarà inserita nell'area di consolidamento attraverso il bilancio consolidato di Cap Holding S.p.a. perchè risulta essere gestita secondo il modello in house providing ed opera, tramite la controllante Cap Holding S.p.a., garantendo l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato.**

### **4. Pavia Acque S.r.l.**

<b>ENTE</b>	<b>% quota di partecipazione</b>	<b>Attività</b>
<b>Pavia Acque S.r.l.</b>	0,02444%	Gestione del servizio idrico integrato

Il Comune di Vanzaghello detiene una quota di partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.p.a. pari allo 0,02444% in Pavia Acque S.r.l. La Società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

**Pavia Acque S.r.l. non sarà inserita nel perimetro di consolidamento dal momento il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1% e la stessa non risulta essere affidataria diretta di servizi del comune.**

## **5. Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione</b>	0,1235%	Salvaguardia e valorizzazione complesso storico Rocca Brivio Sforza

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta in Rocca Brivio Sforza s.r.l in liquidazione pari a 0,1235% tramite Cap Holding S.p.a. La società si occupava della salvaguardia e della valorizzazione del complesso storico Rocca Brivio Sforza.

**Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione non verrà inserita nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1 % e la società non risulta essere affidataria diretta di servizi.**

## **6. Fondazione Cap**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Fondazione Cap</b>	0,2420%	Attività di coordinamento tra pubblico e privato nel settore ambientale e idrico

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta in Fondazione Cap pari a 0,2420% tramite Cap Holding S.p.a. L'ente si occupa di coordinare pubblico e privato nel settore ambientale e idrico.

**Fondazione Cap non verrà inserita nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1 % e la società non risulta essere affidataria diretta di servizi.**

## **7. Zeroc S.p.A.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Zeroc S.p.A.</b>	0,19%	Società interamente pubblica nata per sostenere la transizione verso l'economia circolare del territorio della Città Metropolitana di Milano

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta in Zeroc spa pari a 0,19% tramite Cap Holding S.p.a. La società è nata per sostenere la transizione verso l'economia circolare del territorio della Città Metropolitana di Milano.

**Zeroc spa non verrà inserita nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1 % e la società non risulta essere affidataria diretta di servizi.**

## **8. Neutalia S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Neutalia S.r.l.</b>	0,08%	Economia circolare carbon neutral, player della transizione green del territorio

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta in Neutalia srl pari a 0,08% tramite Cap Holding S.p.a. La società gestisce il termovalorizzatore di Borsano, nel comune di Busto Arsizio in provincia di Varese. Costituita il 30 giugno 2021, per lo sviluppo dell'economia circolare carbon neutral e la mission di divenire player della transizione green del territorio.

**Neutalia srl non verrà inserita nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1% e la società non risulta essere affidataria diretta di servizi.**

## **9. Alfa S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Alfa S.r.l.</b>	0,00153%	Gestione del servizio idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,00153% in Alfa Srl. La Società si occupa della gestione del servizio idrico integrato.

**La società ALFA SRL sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria in house di servizi.**

## **10. Prealpi Servizi S.r.l. in liquidazione**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<b>Prealpi Servizi S.r.l.</b>	0,0005441%	Gestione impianto di depurazione

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta tramite Alfa S.r.l. pari allo 0,0005441% in Prealpi Servizi S.r.l. La Società si occupa della gestione dell'impianto di depurazione.

**Prealpi Servizi S.r.l. non verrà inserita nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1 % e la società non risulta essere affidataria diretta di servizi.**

## 11. Consorzio dei Navigli S.p.A

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Consorzio dei Navigli S.p.A	3,89%	Servizi di igiene urbana

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 3,89% in Consorzio dei Navigli S.p.A. La società, mista pubblico-privata, gestisce servizi di igiene urbana.

**Il Consorzio dei Comuni dei Navigli sarà inserito nell'area di consolidamento poiché è affidataria in house di servizi.**

## 12. Parco Lombardo Valle del Ticino

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Parco Lombardo Valle del Ticino	0,56%	Tutela territorio e ambiente del parco del Ticino

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,56% in Parco Lombardo Valle del Ticino. L'ente si occupa della tutela del territorio e dell'ambiente del parco del Ticino.

**L'ente Parco Lombardo Valle del Ticino non verrà inserito nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene una partecipazione inferiore all'1% e l'ente non risulta essere affidatario diretto di servizi del comune.**

### 13. Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano”

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano”	1,13%	Attività di biblioteca e gestione archivi

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,13% in Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano”. L’ente opera per costituire un’unica rete bibliotecaria del territorio e promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica.

**Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano” sarà inserita nell’area di consolidamento dal momento perchè risulta essere affidataria in house di servizi.**

### CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Vanzaghello è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato e a tal fine:

Possono non essere inserite nell’area di consolidamento le seguenti partecipazioni societarie:

<b>Partecipazioni societarie</b>
PAVIA ACQUE SRL
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
FONDAZIONE CAP
ZEROC SPA
NEUTALIA SRL
PREALPI SERVIZI SRL
PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO

Rientrano, invece, nell'area di consolidamento del Comune di Vanzaghello le seguenti partecipazioni societarie:

<b>Partecipazioni societarie</b>	<b>% Quota Partecipazione</b>	
AZIENDA SOCIALE – AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	7,68%	DIRETTA
CAP HOLDING SPA	0,2420%	DIRETTA
AMIAQUE SPA	0,2420%	INDIRETTA tramite CAP HOLDING SPA
ALFA SRL	0,00153%	DIRETTA
CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA	3,89%	DIRETTA
FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO	1,13%	DIRETTA

## **FONTI DATI**

---

- Scheda società partecipate
- Statuti Enti di diritto privato
- Rendiconto del Comune;
- Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;
- Piano di razionalizzazione del Comune;
- Visure delle società partecipate ove necessario;
- Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.